



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

Sezione 3<sup>a</sup> civile

Udienza Pubblica del 26 marzo 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 4, r.g. n. 12910/2023

*Rel., Cons. Guizzi*

Con sentenza n. 1292/2023 il tribunale di Napoli Nord, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace dello stesso tribunale, dichiarava il diritto del creditore M.T.S. di procedere a esecuzione forzata nei confronti di A.C. in forza del precetto opposto con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 3.015,92, di cui € 2834,44 a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute in favore delle figlie ed € 181,46 per spese di precetto, il tutto in forza delle statuizioni contenute nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 12 27.07.2018, provvedimento giudiziale notificato contestualmente all'atto di precetto.

A.C. propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.

M.T.S. resiste con controricorso.

Con il primo motivo si censura il provvedimento, ex art.360 comma 1, n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c., comma 4, n. 1, e dell'art 474 cpc.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 e 5 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente.

Il primo motivo pone una questione di sicura rilevanza nomofilattica, quella della formazione del titolo, e della sua azionabilità, in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là dove il genitore onerato non vi adempia.

La prima questione è quella relativa al corretto inquadramento del concetto di spese straordinarie.

A tal proposito si ritiene opportuno dare continuità alla soluzione interpretativa individuata dalla Corte (Cass. n. 3835 del 15 febbraio 2021; Cass. 40992/2021) che ha già affrontato la questione relativa alla distinzione tra tipologie di spese straordinarie

in contesti di separazione o divorzio, in particolare quelle non incluse nel contributo periodico fisso per il mantenimento del figlio. Secondo tale condivisibile impostazione vanno quindi distinte due categorie di spese straordinarie.

Spese che, pur non essendo quantificate nel momento della determinazione dell'assegno di mantenimento, possono essere quantificate successivamente per la loro reiterazione prevedibile. Si tratta delle spese scolastiche e mediche "straordinarie", che, salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori. Spese caratterizzate da imprevedibilità e imponderabilità.

Le prime, in caso di inadempimento del coniuge onerato, possono essere richieste con il precetto in base al titolo originario, integrato dalla documentazione che ne spiega la natura. Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.

Tutte le altre spese, caratterizzate da imprevedibilità e imponderabilità, non possono essere rivendicate sulla base del titolo originario. Per queste spese, è necessaria la formazione di un nuovo e autonomo titolo esecutivo, derivante da un distinto giudizio di cognizione.

Per il recupero delle spese straordinarie, comunque, preventivabili ed anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli, non è più quindi necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l'atto di precetto, allegando la documentazione di spesa. Tali decisioni, che avallano, un orientamento interpretativo già emerso in passato (cfr. Cassazione n. 4182/2016; Cass. Civ. 11316/2011) sono state poi confermate da numerose pronunce (Cass. 37138/2022; Cass. 36224/2022; Cass. 40992/2021; Cass. 3835/2021; Cass. 379/2021). La Corte ha ritenuto, quindi, superato il precedente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si reputava necessario, ai fini della ripetibilità delle suddette spese, un accertamento sull'insorgenza dell'obbligo di pagamento e sull'esatto ammontare della spesa (cfr. Cass. Civ. n. 1161/2017; Cass. Civ. n. 4543/2011; Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758), ciò in quanto "il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa

entità" (Cass. Civ. 11316/2011). Quindi, in relazione alle spese che solitamente sono indicate come "straordinarie", ma che appaiono costanti e prevedibili nella vita del minore, l'affidatario o collocatario è legittimato a promuovere l'azione esecutiva sulla base del solo provvedimento di condanna emesso in sede di separazione o divorzio.

La soluzione risponde ad esigenze di economia processuale che consentono di sgravare il creditore da un secondo ricorso al giudice.

Si tende anche a raggiungere una contrazione del contenzioso in una materia particolarmente sensibile, in cui sullo sfondo si staglia sempre l'interesse esclusivo della prole, che non ammette ritardi di tutela.

La sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità viene corroborata dall'interpretazione del titolo esecutivo anche attraverso elementi esterni.

L'indicata ricostruzione sistematica non ha carattere eccezionale, ma corrisponde, con i necessari adattamenti, a quanto ordinariamente avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale o stragiudiziale) che, benché riguardi un credito liquido (secondo i parametri della nozione di liquidità che ne consentono la riconducibilità all'art. 474 c.p.c.), necessita di una attività di ulteriore e specifica liquidazione in concreto, mediante i necessari calcoli e le necessarie operazioni matematiche ed anche, eventualmente, laddove ne sussistano i presupposti, mediante l'utilizzazione di riferimenti extratestuali richiamati nel titolo.

In tali casi, il creditore è certamente legittimato ad operare la auto-liquidazione del credito ai fini dell'intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, quale titolare della pretesa sostanziale, dimostrare la correttezza di detta auto-liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria documentazione a sostegno.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di esecuzione fondata su titoli stragiudiziali come il mutuo, che richiedono una attività di liquidazione degli accessori, oltre che del capitale residuo da restituire: il creditore può auto-liquidare gli accessori nel precetto, senza dover indicare analiticamente lo svolgimento dei relativi conteggi, ma sarà ovviamente suo onere produrre il contratto da cui si evincono i criteri di liquidazione di detti accessori, nonché i documenti eventualmente dallo stesso contratto richiamati ai fini della determinazione di tali voci del credito intimato, in caso di contestazioni sulla quantificazione dell'importo dovuto, in sede di opposizione all'esecuzione.

Nel caso delle spese straordinarie sostenute dal collocatario non manca la liquidità qualora si consideri che la quantificazione del credito può avvenire, ed in effetti avviene, sulla base di criteri precisati nel titolo [Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 28 aprile 2010, n. 10164] e che, come detto, il titolo può essere integrato anche da dati extratestuali acquisibili implicitamente dal giudizio originario e non contestati dalle parti o verificati giudizialmente [Cass. 17 aprile 2009, n. 9245; Cass. 29 novembre 2004, n. 22427].

Pertanto, per l'indicata categoria di spesa prevedibile e ricorrente, ai fini della ripetibilità da parte del genitore che l'abbia anticipata, è possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui risultino, per loro elencazione e con una semplice operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti: tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti la somma e non necessitano di previa concertazione. Va ricordato, infatti, che l'in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337 ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (v. Cass. ord. 12.6.2018 n. 15240).

Ove, al contrario, nel titolo esecutivo sia espressamente previsto che tutte le spese cd straordinarie richiedano il previo assenso dell'altro coniuge, il creditore dovrà allegare anche la prova della sussistenza di tale presupposto (Cass. 40992/2021 secondo cui la censura in oggetto è astrattamente "fondata in quanto il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva l'accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta").

La dettagliata allegazione documentale nell'azione esecutiva non richiederà ulteriori interventi del giudice in sede di cognizione.

Allegazione e documentazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto (conf. Cass. 36224/2022; Cass. 40992/2021; Cass. 3835/2021; Cass. 379/2021 Cass. 21241/2016).

La circostanza che il precetto non solo non allegghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto (Cass. n.21241 del 20 ottobre 2016).

In definitiva l'azione esecutiva intrapresa dal creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore di

intraprendere un'azione esecutiva con una successiva integrazione del titolo giudiziario (relativo al solo an debeat) che avviene in via stragiudiziale, mediante la auto-liquidazione in concreto (del quantum debeat).

Ciò non toglie che quegli importi saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell'opposizione precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio (cfr. Cass. 379/2021).

Nel decreto di omologa della separazione è posto a carico del sig. C.A. il pagamento della somma di € 500,00 a titolo di mantenimento per le figlie minori, oltre il 50% delle spese straordinarie, da suddividersi in spese con obbligo preventivo di accordo tra i genitori e, spese senza necessità di preventivo accordo, così come previsto al punto M trascritto alle pagine 10 e 11 del ricorso.

Nel caso che ci occupa risulta, per tabulas (cfr. atto di precetto riprodotto nel ricorso alle pagine 12 e 13), che la creditrice, nell'atto di precetto, abbia richiesto in pagamento la quota spettante all'ex coniuge per le spese straordinarie sostenute, soltanto parzialmente preventivabili (non rientrano sicuramente in tale categoria quelle per il compleanno del 18° anno), solamente allegando di aver effettuato esborsi, senza produrre, già in sede di precetto, né la relativa documentazione probatoria né la prova del preventivo assenso dell'altro coniuge per quelle spese per le quali tale assenso era previsto in base alle condizioni di separazione (ad esempio per quelle di € 260,00 relative un non meglio precisato viaggio studio).

Ne deriva la fondatezza del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il p.m. chiede l'accoglimento del ricorso.**

Roma, 3 marzo 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**